

Futuro Pensione

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5049



Documenti allegati

Futuro Pensione

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

Documento sulle rendite

A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale e delle eventuali somme già liquidate a titolo di anticipazione o di riscatto parziale.

L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:

- una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
- una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate). Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

Determinazione dell'ammontare della rendita

L'importo della rendita vitalizia si ottiene moltiplicando il capitale maturato alla data di accesso alla prestazione, diminuito della eventuale parte di prestazione da erogare sotto forma di capitale e delle eventuali somme già liquidate a titolo di anticipazione o di riscatto parziale, per il coefficiente di conversione in rendita in vigore alla data di accesso alla prestazione, e dividendo il risultato così ottenuto per mille. I coefficienti di conversione del capitale in rendita attualmente in vigore sono riportati, all'interno delle condizioni generali di contratto, nella "Tavola 1 dei Coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita in rendita vitalizia rivalutabile".

I coefficienti di conversione del capitale in rendita determinano l'importo della rendita assicurata iniziale.

Erogazione della rendita

La rendita è erogata annualmente e in modo posticipato. In alternativa, l'aderente può chiedere per iscritto alla Compagnia, contestualmente alla richiesta di liquidazione della prestazione pensionistica, che la rendita sia erogata con rateazione mensile, o trimestrale, o semestrale.

Il pagamento della rendita viene eseguito da Zurich Life and Pensions mediante bonifico bancario o assegno circolare alla scadenza delle rate convenute.

Rivalutazione della rendita

In fase di erogazione della rendita vitalizia e/o delle rendite di opzione, la Compagnia riconosce una rivalutazione annua della prestazione assicurata derivante dalla gestione degli investimenti denominata Sistema Pensione. Tale gestione è separata dalle altre attività della Compagnia ed è disciplinata da apposito regolamento riportato nelle condizioni generali di contratto.

A) Misura della rivalutazione

La Compagnia determina, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto per l'anno precedente nel seguente modo:

- moltiplicando il rendimento annuo lordo per un'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata. Tale aliquota non può essere inferiore all'80%;
- diminuendo tale risultato del tasso tecnico del 2%, già conteggiato nel calcolo del premio;
- scontando tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° gennaio e il 28 febbraio di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Pensione realizzato nel secondo anno antecedente quello di calcolo.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° marzo e il 31 dicembre di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Pensione realizzato nell'anno antecedente quello di calcolo.

B) Modalità di calcolo della rivalutazione

La rendita rivalutata sarà calcolata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura di rivalutazione, come descritta al punto A). La rivalutazione della rendita assicurata è acquisita in via definitiva e sarà comunicata ogni anno.

Opzione di rendita

L'aderente può chiedere, contestualmente alla richiesta di liquidazione della prestazione, che l'importo della rendita vitalizia rivalutabile sia calcolato sulla base dei coefficienti di conversione in rendita riportati, all'interno delle condizioni generali di contratto, nella "Tavola 2 dei Coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita in rendita vitalizia rivalutabile", collegata alla gestione separata Sistema Futuro. I coefficienti riportati nella Tavola 2 sono quelli attualmente in vigore e determinano l'importo della rendita assicurata iniziale, comprese le rendite reversibile e certa.

Rivalutazione della rendita di opzione

In fase di erogazione della rendita vitalizia (o della rendita reversibile o certa), la Compagnia riconosce una rivalutazione annua della prestazione assicurata derivante dalla gestione degli investimenti denominata Sistema Futuro. Tale gestione è separata dalle altre attività della Compagnia ed è disciplinata da apposito regolamento riportato nelle condizioni generali di contratto.

A) Misura della rivalutazione

La Compagnia dichiara, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro. La misura annua di rivalutazione è determinata:

- moltiplicando il rendimento annuo lordo per un'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata. Tale aliquota non può essere inferiore all'80%;
- diminuendo tale risultato del tasso tecnico del 2%, già conteggiato nel calcolo del premio;
- scontando tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nel secondo anno antecedente quello di calcolo.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° aprile e il 31 dicembre di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nell'anno antecedente quello di calcolo.

B) Modalità di calcolo della rivalutazione

La rendita rivalutata è calcolata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura di

rivalutazione, come descritta al punto A). La rivalutazione della rendita assicurata è acquisita in via definitiva e sarà comunicata ogni anno.

Documentazione

Per richiedere l'erogazione della rendita è necessario inviare una comunicazione scritta con raccomandata A/R, allegando i documenti dettagliatamente descritti nell'Allegato A alle condizioni generali di contratto, al seguente indirizzo: **Zurich Life and Pensions S.p.A. - Operations Vita Ufficio Post vendita e Liquidazioni - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Italia.**

Per i casi particolari o per intervenute modifiche legislative in materia, la Società si riserva di richiedere agli interessati ulteriori documentazioni in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Per agevolare l'invio delle richieste, sono disponibili e possono essere richiesti i fac-simile di domanda:

- presso Zurich Life and Pensions S.p.A. - Operations Vita - Ufficio Post vendita e Liquidazioni - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Italia;
- sul sito internet dell'Impresa www.zurichlifeandpensions.it;
- presso la rete dei promotori finanziari Finanza & Futuro Banca S.p.A.

Futuro Pensione

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

Documento sul regime fiscale

Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a € 5.164,57. Se l'aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro. Il limite annuo di € 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto. L'aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato - ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - gli importi che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale. Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile. Le somme versate dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di € 5.164,57). Sui reintegri eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto). Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (€ 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di € 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra € 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a € 2.582,29 in ciascun anno.

Regime fiscale in fase di accumulo

Il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva dell'11%, si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno, il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.

L'eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova in essi capienza.

Regime fiscale delle prestazioni

Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale dell'11% in capo alla forma pensionistica e agli importi non dedotti. La tassazione delle prestazioni (sia in capitale che in rendita) può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione. I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 12,5%. Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione. La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita. Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

Anticipazioni, riscatti e trasferimenti

Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%. Tuttavia, vi sono alcune eccezioni in relazione alle quali la normativa prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull'ammontare imponibile maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali:

- anticipazioni richieste dall'aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli;
- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione;
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni;
- riscatto della posizione operato dagli eredi, o dai diversi beneficiari designati, a causa della morte dell'aderente.

I trasferimenti delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, purché effettuati a favore di altre forme pensionistiche complementari.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Futuro Pensione

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

Documento sulle anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili

tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

4. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
5. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
6. Per richiedere l'anticipazione della posizione individuale è necessario inviare una comunicazione scritta con raccomandata A/R, allegando i documenti dettagliatamente descritti nell'allegato A alle condizioni generali di contratto, al seguente indirizzo: **Zurich Life and Pensions S.p.A. - Operations Vita - Ufficio Post vendita e Liquidazioni - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Italia.**

Per i casi particolari o per intervenute modifiche legislative in materia, la Società si riserva di richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Per agevolare l'invio delle richieste, sono disponibili e possono essere richiesti i fac-simile di domanda:

- presso Zurich Life and Pensions S.p.A. - Operations Vita - Ufficio Post vendita e Liquidazioni - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Italia;
- sul sito internet dell'Impresa www.zurichlifeandpensions.it;
- presso la rete dei promotori finanziari Finanza & Futuro Banca S.p.A..

PAGINA NON UTILIZZABILE

PAGINA NON UTILIZZABILE

PAGINA NON UTILIZZABILE

Zurich Life and Pensions S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A.

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia

Telefono +39.025966.1 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 40.500.000 i.v.

Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00100

ed appartenente al Gruppo Zurich Italia,

iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2

P. IVA/C.F./R.I. Milano 09893370156

Imp. aut. con D.M. 1.10.1991 (G.U.14/10/1991 n. 241)

www.zurichlifeandpensions.it



Because change happenz™